

Regolamento n. 1 della fondazione Fondo Forestale Italiano

1. Persone della fondazione

1.1 la Fondazione riconosce le seguenti figure:

- **Soci**, come definiti da Statuto
- **Volontari**: persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, mettono gratuitamente a disposizione tempo, impegno e capacità, impegnandosi ad osservare Statuto e Regolamenti della Fondazione. I Volontari, anche in seguito a specifici percorsi formativi, possono essere nominati alle cariche nelle strutture centrali e territoriali della Fondazione. Il Volontario decade dalla carica qualora le sue attività vengano ritenute insufficienti.
- **Iscritti**: persone fisiche o giuridiche che contribuiscono al finanziamento delle attività della Fondazione mediante pagamento di una quota d'iscrizione annuale nella misura stabilita anno per anno dal CdA. La condizione di Iscritto dura fino a quando la quota annuale è pagata. Gli iscritti hanno diritto a partecipare alle attività appositamente preparate dalla fondazione, nel rispetto dei regolamenti.
- **Affiliati**: persone fisiche o giuridiche che affiliano propri terreni al FFI impegnandosi a mantenerli senza tagli a scopo economico e di utilità secondo quanto previsto dalle norme di affiliazione del FFI.

1.2 Il CdA mantiene aggiornati gli elenchi dei Soci, degli Affiliati, degli Iscritti e dei Volontari, anche in ossequio alle vigenti norme in materia di volontariato.

2. Modalità di iscrizione

2.1 Per acquisire lo stato di Socio, così come previsto dallo Statuto, l'interessato si propone alla Fondazione la quale valuta l'entità del contributo promesso a vantaggio o del patrimonio o delle attività della fondazione. L'ammissione è decisa dal CdA e la durata dello stato di Socio è proporzionale all'entità dei vantaggi che apporta. Associazioni e Fondazioni possono diventare Soci anche se non apportano specifici vantaggi. Anche gli Affiliati possono diventare soci e la loro permanenza massima è la durata stessa dell'Affiliazione.

2.2 Lo stato di Volontario si acquisisce proponendosi alla Fondazione o attraverso una apposita pagina del sito della fondazione o personalmente a Soci o Volontari del FFI. Ciascun volontario indica i luoghi e il tipo di attività per le quali si rende disponibile. La richiesta viene valutata ed eventualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione o dalle strutture locali delegate da esso, le quali comunicheranno al CdA i dati del nuovo volontario.

2.3 Lo stato di Iscritto, che non richiede né accettazione da parte del FFI né impegno ad osservarne Statuto e regolamenti, si acquisisce in modo autonomo riempiendo i campi dell'apposita pagina del sito della fondazione e pagando contestualmente la quota vigente.

2.4 La quota annuale dei Soci e degli Iscritti, prevista in Statuto, è fissata in 30,00€ per l'anno 2023 e per i seguenti, fino a modifica da parte del CdA. I soci persone giuridiche possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

2.5 Lo stato di Affiliato si acquisisce, dopo positiva interlocuzione con la fondazione, mediante esplicita accettazione da parte del candidato delle vigenti norme di affiliazione presenti sul sito della fondazione. La richiesta di affiliazione viene valutata dal CdA. Lo stato di Affiliato decade per recesso dell'Affiliato o per cancellazione da parte del CdA nel caso in cui lo stato reale del terreno affiliato si dimostri non conforme alle norme di affiliazione.

2.6 La fondazione auspica e incoraggia rapporti di amichevole collaborazione tra gli Affiliati per lo svolgimento di attività finalizzate agli stessi obiettivi della fondazione.

3. Articolazione del FFI

3.1 Il FFI è costituito da una struttura centrale e da una struttura territoriale.

3.2 La struttura centrale è costituita dagli organi definiti dallo Statuto (Consiglio di Indirizzo e Consiglio di Amministrazione) e dai Volontari che ne sostengono le attività (Volontari centrali).

3.3 La struttura territoriale del FFI si basa su Volontari dislocati sul territorio ed è costituita da:

- Delegazioni Locali
- Referenti Regionali
- Custodi dei Boschi

3.4 Possono essere nominati Delegati anche in territori ove non insistono ancora proprietà del FFI.

3.5 La presenza di un Delegato Locale non implica la presenza del corrispondente Referente Regionale e possono esistere Referenti Regionali in regioni senza Delegati Locali.

3.6 Ogni proprietà del FFI è curata da una "Struttura Competente" assegnata dal CdA. Tale "struttura competente" può essere il Delegato Locale geograficamente competente o, in sua assenza, il Delegato Regionale geograficamente competente o, in sua assenza, il CdA stesso.

3.7 In caso di istituzione di una nuova struttura territoriale, ad essa viene ceduta la cura delle proprietà FFI ricadenti nel suo ambito territoriale.

3.8 Ad ogni proprietà viene formalmente assegnato almeno un Custode dei Boschi, ossia un Volontario che agisce in loco come primo anello nella vigilanza e nella cura della proprietà stessa.

3.9 L'incarico di Custode dei Boschi è assegnato e revocato dal CdA su indicazione della Struttura Competente della proprietà.

3.10 Il FFI apprezza il libero scambio di opinioni tra tutti coloro che ne fanno parte e, con appositi regolamenti, lo incoraggia e lo istituzionalizza al fine di:

- A. migliorare il funzionamento della Fondazione
- B. dare ampia conoscenza a tutti dell'operato della Fondazione

4. Compiti comuni ai Delegati Locali e ai Referenti Regionali

4.1 Le Delegazioni Locali e i Referenti Regionali, agiscono per:

- A. far crescere nella propria area di competenza la superficie boschiva protetta
- B. diffondere le idee del FFI
- C. diffondere e pubblicizzare le attività di raccolta fondi della struttura centrale
- D. cercare nell'area di competenza terreni in donazione e terreni in vendita a prezzi abbordabili
- E. cercare finanziamenti per il FFI e per le Delegazioni
- F. Mettere i Custodi afferenti in grado di svolgere il proprio incarico e procurare loro le risorse economiche eventualmente necessarie (piccole spese- acquisto attrezzature- rimborsi spesa)
- G. Individuare, progettare e realizzare quanto necessario per mantenere in stato ottimale le proprietà afferenti.
- H. fare qualsiasi altra attività utile al FFI prevista dallo Statuto o approvata dal CdA.

5. la Delegazione Locale

5.1 La struttura base del FFI sul territorio è la Delegazione Locale che copre un territorio ove c'è sufficiente numero di volontari in ambito comunale, intercomunale o provinciale.

5.2 La Delegazione Locale è istituita dal CdA su iniziativa propria o su richiesta dell'eventuale Referente Regionale competente.

5.3 Fanno parte della Delegazione Locale i Soci, i Volontari, gli Iscritti e gli Affiliati attivi nella zona di competenza della Delegazione, persone che chiamiamo collettivamente Partecipanti alla Delegazione. La Delegazione Locale è diretta dal Delegato Locale, normalmente eletto dai Partecipanti ma, in fase di prima costituzione o in assenza di candidati, nominato dal CdA per tre anni. Il Delegato può organizzare gruppi di lavoro per meglio svolgere le diverse attività e può assegnare incarichi interni ai Partecipanti della Delegazione, incarichi che, essendo fiduciari, decadono con il Delegato stesso.

5.4 Soci, Iscritti e Affiliati che volessero partecipare anche ad attività "sul campo" devono diventare Volontari, al fine di essere tutelati secondo quanto prescrive la legge.

5.5 I Delegati Locali riferiscono dell'operato della Delegazione Locale al Referente Regionale o, in sua assenza, direttamente al CdA.

5.6 In presenza di gravi disagi o di problemi di funzionamento in una Delegazione Locale, il CdA può, con atto motivato, farne decadere il Delegato sostituendolo con un incaricato pro tempore. Per gli stessi motivi il CdA può, con atto motivato, sostituire qualsiasi eventuale carica interna alla Delegazione Locale.

5.7 Oltre a quanto previsto dall' art. 4, il Delegato Locale, avvalendosi dell'aiuto dei Partecipanti della Delegazione, agisce in autonomia, seguendo Statuto e Regolamenti vigenti, assumendosi la responsabilità delle seguenti azioni:

- A. Rappresentare la Delegazione Locale presso i locali interlocutori esterni al FFI
- B. Organizzare periodici incontri coi Partecipanti finalizzati al
 - o team building (crescere insieme)
 - o alla conoscenza della situazione ambientale del territorio di competenza
 - o all'accrescimento delle competenze dei Partecipanti sulle materie inerenti il FFI
- C. Redigere almeno un report annuale sulle azioni effettuate dalla Delegazione Locale e inviarlo al Referente Regionale, se esistente, e al CdA
- D. In presenza di boschi afferenti alla Delegazione Locale, redigere una relazione annuale sul loro stato e portarla a conoscenza del Referente Regionale, se esistente, oppure al CdA.
- E. Eseguire una prima valutazione di accettabilità dei terreni offerti in donazione o in vendita alla Delegazione Locale e portarla a conoscenza del Referente Regionale, se esistente, oppure al CdA.

6. Il Referente Regionale

6.1 Quando lo ritiene utile ed opportuno in una data regione, il CdA vi istituisce la figura del Referente Regionale. Il Referente Regionale viene normalmente eletto dai responsabili delle Delegazioni Locali incluse nella regione, ma in fase di prima costituzione o in assenza di almeno tre Delegazioni Locali presenti in regione, il Referente Regionale è nominato dal CdA per tre anni.

6.2 Il Referente Regionale può farsi coadiuvare da Partecipanti ricadenti nella stessa regione anche attribuendo loro incarichi che, essendo fiduciari, decadono con il Referente stesso.

6.3 I Referenti Regionali rappresentano al CdA l'operato delle Delegazioni Locali della regione.

6.4 In presenza di gravi inadempienze del Referente Regionale o di gravi disagi tra gli eventuali suoi coadiutori, il CdA può, con atto motivato, far decadere il Referente sostituendolo con un incaricato pro tempore. Per gli stessi motivi il CdA può, con atto motivato, sostituire qualsiasi eventuale carica attribuita dal Referente Regionale.

6.4 Il Referente Regionale agisce in autonomia, seguendo Statuto e Regolamenti vigenti, assumendosi la responsabilità delle azioni intraprese. Oltre a quanto previsto dall' art. 4, il Referente Regionale ha i seguenti compiti:

- A. Rappresentare il FFI presso gli interlocutori della regione esterni al FFI

- B. In caso esistano nella regione Delegazioni Locali, organizzare periodici incontri coi relativi Delegati Locali, finalizzati al team building (crescere insieme) e alla conoscenza della situazione nelle Delegazioni Locali e nelle proprietà regionali.
- C. In presenza di Delegazioni Locali, leggere e trasmettere al CdA i report scritti dalle Delegazioni Locali circa il loro operato e gli eventuali boschi di loro competenza
- D. Se vi sono boschi afferenti alla regione, redigere una relazione annuale sul loro stato e inviarla al CdA
- E. Eseguire la valutazione di accettabilità di tutti i terreni offerti in donazione o in vendita direttamente a esso e segnalare al CdA i terreni risultanti accettabili.
- F. Individuare nella regione, Delegazioni Locali di possibile istituzione suggerendo al CdA il nome del Delegato Locale iniziale.

7. Il Custode dei Boschi

7.1 Il Custode dei boschi, eventualmente avvalendosi dell'aiuto di altri Volontari, agisce in autonomia (seguendo lo statuto) svolgendo le seguenti mansioni:

- A. Tenere sotto controllo lo stato della proprietà e documentarne periodicamente i vari aspetti riportandoli alla Struttura Competente
- B. Avvisare la Struttura Competente circa problemi o potenziali problemi e, se possibile, suggerire rimedi
- C. Dietro benessere della Struttura Competente, attuare personalmente o con l'aiuto di altri Volontari rimedi di piccola entità e ne documenta lo svolgimento mediante foto, filmati e testi. Rimedi di maggiore entità saranno attuati dalla Struttura Competente
- D. In collaborazione con la Struttura Competente, rendere fruibile la proprietà a quanti idonei, facendo da contatto fra essi e il FFI.

8. Gestione economica delle strutture locali

8.1 Fino a revoca, la gestione dei finanziamenti e del denaro nelle strutture territoriali avviene usando esclusivamente il C/C del FFI nazionale. Non ci sono movimenti di denaro se non in occasione di raccolte pubbliche, i cui proventi vengono subito bonificati sul C/C nazionale con apposita causale che identifica la struttura bonificante. Le campagne di finanziamento lanciate dalle strutture territoriali indicano per le donazioni il C/C nazionale con eventuale specifico codice nella causale che identifica la campagna e/o la struttura territoriale. Eventuali fatture emesse a fronte di impegni presi dalle strutture territoriali e formalmente ratificati dal CdA o da altro organo da esso delegato, saranno pagate dal tesoriere nazionale utilizzando il C/C nazionale.

9. Gestione delle proprietà della fondazione

9.1 Tutte le proprietà appartengono al FFI inteso come struttura centrale ed entità nazionale, anche nel caso siano state acquisite grazie agli sforzi e alle attività di strutture territoriali del FFI.

9.2 Boschi e terreni del FFI sono luoghi naturali volutamente lasciati allo stato selvatico e non attrezzati. Per tale motivo, anche se sono liberamente accessibili, chi vi accede lo fa a suo rischio e pericolo, sapendo che la fondazione è libera da qualsiasi responsabilità nei suoi confronti.

Figura 1 rappresentazione grafica della struttura del FFI come risultante dal regolamento n.1

